

**OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI D.M.
riguardante lo svolgimento del tirocinio per lo svolgimento della professione
forense**

a norma degli artt. 41 comma 13 della L. 247/12

PREMESSO

- che il CNF ha inviato a tutti i Consigli lo schema di D.M. predisposto dal Ministero di Giustizia e riguardante il Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense a norma dell'art. 41, comma 13, della L. 247/12 con invito a far pervenire osservazioni entro il prossimo 21 Marzo 2015;
 - che all'esito delle osservazioni il CNF provvederà ad inviare il proprio parere sullo schema predetto allo stesso Ministero;
- ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

delibera

di invitare il CNF a esprimere parere negativo sullo schema di D.M. in .
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, inoltre,

delibera

le seguenti osservazioni sui singoli articoli dello schema in oggetto.

Art 1

Al comma 2 sostituire articolo 9 con l'articolo 8 e *sostituire le parole ~~la~~ normativa previgente con la legge professionale vigente*+

Art.2

Al comma 1 manca l'assunzione di responsabilità da parte del praticante che deve essere tenuto a comunicare al COA lo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Peraltro, appare eccessivo imporre al COA l'accertamento dell'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

Art. 3

Al comma 1 appare limitativo circoscrivere il controllo del COA alle sole venti ore settimanali . 20 udienze. Sostituire l'art. 7 comma 4 (inesistente) con l'art. 6 comma 4.

Art. 4

Al comma 1 è necessario precisare che il consenso deve essere prestato in lingua italiana o con dichiarazione nella lingua madre tradotta nelle forme di legge.

Al comma 2 la dichiarazione deve essere effettuata in lingua italiana o nella lingua madre tradotta nelle forme di legge.

Art. 5

Al comma 2 la tipizzazione dei casi appare limitativa. Il comma va emendato nel seguente modo: *può essere interrotto solo in presenza di accertati motivi, anche di salute, nonché quando ricorrono le condizioni* +. Non si prevede, inoltre, la durata massima della interruzione.

Al comma 6 pare necessario prevedere che il praticante comunichi per iscritto il venire meno del motivo dell'interruzione.

Art. 6

Al comma 1 è eccessivamente oneroso prevedere che il COA *accerti* la disponibilità +. Il termine *accerta*+va, pertanto, eliminato.

Al comma 4 il verbo richiede va sostituito con *può richiedere*+

Al comma 5 il comma va sostituito con la previsione di una comunicazione annuale del presidente sull'attività di controllo.

Al comma 6 va aggiunto %a ne dispone la cancellazione ad eccezione dei praticanti abilitati+

Art. 7

Al comma 1 è necessario aggiungere %previo colloquio nelle materie giuridiche da espletarsi dinanzi alla commissione+. Bisogna, altresì, fare riferimento agli affari non trattati direttamente dal dominus ma da altro professionista.

Al comma 2 è necessario prevedere che la comunicazione del verbale di impegno solenne avvenga a mezzo raccomandata AR, FAX o PEC.